

Non curarsi è una scelta consentita dal diritto alla salute o dalla libertà personale?

Traccia:

Tizia, a seguito di diagnosi del proprio medico di fiducia, decide di sottoporsi, presso l'Ospedale Alfa di Roma, a un intervento di asportazione di una neoformazione cutanea ubicata in prossimità del coccige. La degenza pre-operatoria e la preparazione all'intervento vengono seguite dal chirurgo Dott. Caio, che si occupa anche di eseguire l'operazione, senza tuttavia raccogliere il consenso informato della paziente in merito all'intervento. All'esito di questo, Tizia accusa gravi dolori alla colonna vertebrale, che ne compromettono in parte la possibilità di camminare e, pertanto, decide di adire il competente Tribunale domandando il risarcimento dei danni patiti a causa dell'esecuzione dell'operazione da parte di Caio, giudicata negligente, quantificati nell'importo di Euro 250.000,00. Sulla resistenza del convenuto e dopo consulenza tecnica d'ufficio, emerge che l'operazione è stata in realtà correttamente eseguita e che i dolori e le conseguenze avvertite dalla paziente rientrano nel normale ambito dei postumi del tipo di operazione. Per tali motivi, il Tribunale rigetta la domanda. Tizia, allora, promuove appello avverso la sentenza, per sentir riformare la sentenza di primo grado mediante condanna di Caio alla corresponsione della domandata somma di Euro 250.000,00 a titolo di danni per

mancato raccoglimento del consenso informato dell'attrice, essendo emerse in primo grado sia tale mancanza sia la prova che ella, ove avesse saputo di tali conseguenze, avrebbe scelto di non sottoporsi all'operazione. Il candidato, assunte le vesti del legale di Caio, rediga motivato parere in ordine alle possibilità di resistere a tale impugnazione.